

*Da “Il Corriere dell’UNIONE” (marzo-aprile 2006) dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio*

Indennità integrativa speciale su più trattamenti pensionistici anteriori al 31.12.1994

## **L’INTERMINABILE PING PONG TRA CORTE DEI CONTI E CORTE COSTITUZIONALE.**

Tutto da rifare. Non è bastata l’ordinanza n. 89 del 2005 con la quale la Corte Costituzionale dopo avere ricordato le sue ultime pronunce in materia (ordinanze 438/98, 517/00 e 516/00) ha garbatamente censurato la sentenza di massima delle SS.R. n. 14/QM/03 perché in contrasto con la Carta Fondamentale. Non sono bastate le successive centinaia di sentenze delle Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei conti, tutte favorevoli al cumulo intero della indennità integrativa speciale su più pensioni anteriori al 31.12.1994, né le tante sentenze favorevoli della Terza Centrale d’Appello e della Sezione d’Appello della Corte Siciliana. La Seconda Centrale, contrariamente alle altre Sezioni d’Appello, non si è sentita di disapplicare la predetta massima delle Sezioni Riunite e accogliendo un appello dell’INPDAP ha negato il cumulo intero dell’indennità integrativa speciale in ipotesi di plurime pensioni. In altro successivo giudizio di alcuni ricorrenti della nostra Sezione Provinciale di Milano (assistiti dagli avvocati Paolo e Maurizio M. Guerra) non si è sentita di negare il diritto ma ha sospeso ogni decisione rimettendo gli atti alle Sezioni Riunite per una nuova pronuncia di massima che, dopo l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 89/05, confermasse o meno “se permane nel nostro ordinamento il divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale nell’ipotesi di godimento di plurimi trattamenti pensionistici ed in caso di risposta affermativa se la permanenza di tale divieto sia conforme a costituzione”.

Con sentenza 02/QM/06 (pubblicata il 22.02.2006), le Sezioni Riunite pur confermando il loro precedente orientamento secondo il quale, in ipotesi di più contestuali pensioni pubbliche anteriori al 1995, spetta l’indennità integrativa speciale intera su una pensione e sull’altra la sola integrazione differenziale al minimo INPS, hanno messo in dubbio se

sia ancora oggi valido il parametro reddituale minimo (minimo INPS) introdotto dalla Corte Costituzionale nell'art. 99, secondo comma, del T.U. 1092/73 come riferimento del divieto di cumulo o se invece debba prendersi in considerazione l'entità del trattamento pensionistico (come ha poi fatto nel 2000 la Corte Costituzionale con sentenza 516/00). Dal che, l'ovvia conclusione (non espressamente affermata dalle SS.RR.) di un possibile nuovo scrutinio dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 1092/73, nel testo modificato dalla Consulta, che troverebbe anomala, contrastante e quindi illegittima collocazione nell'attuale ordinamento.

Ed il nuovo deferimento di legittimità costituzionale non si è fatto attendere.

Con ordinanza n. 58 del 29/30.03.2006, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana (G.U.P. presidente prof. Giancarlo Guasparri), emessa nei giudizi riuniti di due iscritti alla Sezione UNMS di Pisa, entrambi assistiti dagli avvocati Paolo e Maurizio M. Guerra, ha dichiarato, su specifica eccezione sollevata dai difensori, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 1092/73 come risultante dopo la sentenza 494/93, perché mal si concilia con il mutato regime pensionistico successivo alla L. 724/94. In buona sostanza, tenuto conto che la Corte Costituzionale, con le ultime pronunce in materia, 438/98, 517/00 e 516/00, ha già preso atto del nuovo assetto normativo, l'articolo in questione dovrà essere esaminato nell'ottica del nuovo ordinamento rispetto a quello che ha conosciuto il Giudice costituzionale del 1993, per violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Carta Fondamentale.

### **Cosa ne pensano a questo punto gli avvocati Guerra?**

“La situazione che si è venuta a creare è sconcertante” risponde l'avv. Paolo Guerra. “Dopo centinaia di sentenze favorevoli, la Seconda Centrale e le Sezioni Riunite hanno letteralmente ribaltato il diritto vivente. Sul cumulo dell'indennità integrativa in ipotesi di plurime pensioni, sembrava superata ogni difficoltà interpretativa. Al contrario, siamo ancora costretti a partecipare ad un torneo di ping pong tra Corte dei Conti e Corte Costituzionale. E durante questa interminabile partita chi ci rimette è il pensionato.

Qualcuno un tempo ha detto che un popolo non è barbaro perché non ha conosciuto la grandezza ma perché, dopo averla conosciuta, l'ha dimenticata. L'Italia è sempre stata la Patria del diritto, della sua certezza e della sua garanzia. In materia d'indennità integrativa speciale, dopo le pronunce della Corte Costituzionale, il legislatore avrebbe dovuto riformulare le norme dichiarate illegittime rendendole conformi a costituzione. Non lo ha fatto, probabilmente perché ha ritenuto di dover modificare, con decorrenza dal 1.1.1995, il sistema pensionistico nel quale l'indennità integrativa speciale è divenuta retribuzione primaria in luogo di quella accessoria. Per le posizioni pregresse, la Corte dei conti avrebbe dovuto applicare la normativa emendata dalla Corte Costituzionale armonizzandola con il nuovo ordinamento nel rispetto dei principi costituzionali più volte ribaditi dalla Consulta. Dopo le pronunce costituzionali del 2000, effettivamente lo ha fatto. Ma quando sembrava ormai raggiunto un orientamento giurisprudenziale conforme a costituzione, la Seconda Centrale d'Appello e le Sezioni Riunite hanno rimesso tutto in discussione determinando l'attuale inevitabile ritorno alla Corte Costituzionale. Questa volta però il deferimento è sostanzialmente e formalmente ineccepibile. E non poteva essere diversamente, considerata l'autorevolezza del Magistrato deferente. Ricordate il Presidente Guasparri? Fu anche presidente della Corte dei Conti per le Marche quando affermò, nella nota sentenza n. 2873 del 2000, che sull'indennità integrativa speciale i Giudici della Corte si erano sempre preoccupati del bilancio dello Stato, funzione propria del Giudice contabile, più che del pensionato come singolo. Nel fare ammenda, dichiarò il diritto con una sentenza collegiale cui si uniformò la giurisprudenza successiva della Corte dei conti. Oggi è tornato alla ribalta, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale a causa di una pronuncia delle Sezioni Riunite che non ha certamente condiviso, visto il suo precedente contrario orientamento, ma che gli ha dato lo spunto per una nuova pronuncia costituzionale, quantomeno di definitivo chiarimento. E noi, ancora una volta, per superare l'ostacolo, ce la dovremo mettere tutta”.

“ Non si può dire che non ce la stiamo mettendo tutta”, replica l'avv. Maurizio M. Guerra, “Basti pensare che nel passato siamo stati costretti ad intervenire in cinque

giudizi di costituzionalità ed in altrettanti giudizi dinanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti soltanto per ottenere il riconoscimento del cumulo della indennità integrativa speciale tra pensione e contestuale retribuzione. La Corte dei conti si era inventata di tutto per negare o condizionare il diritto, ma ce l'abbiamo fatta. Altrettanto avverrà per il cumulo dell'indennità su più pensioni anteriori al 1995. Ci chiedete cosa pensiamo della situazione attuale. Dovremmo essere polemici, non certamente con voi ma con i nostri colleghi che ci pongono la stessa domanda. Preferiremmo che ci venisse chiesto cosa possiamo fare insieme per superare questo difficile momento storico della giustizia pensionistica. E' facile affacciarsi alla ribalta del contenzioso a situazioni favorevolmente risolte, mentre è difficile studiarle, impostarle e risolverle in senso positivo. Ce la faremo anche da soli, come è avvenuto fino ad oggi. E' una promessa. Ci basta il conforto costante dei nostri assistiti e dei Dirigenti dell'U.N.M.S., sempre partecipi alle battaglie dinanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti e alla Corte Costituzionale. I ricorrenti iscritti all'U.N.M.S., possono ritenersi fortunati di appartenere ad un'Associazione che ha curato e cura costantemente i loro interessi in questo modo. Molti Dirigenti della Sede Centrale e delle Sezioni Provinciali ci stanno col fiato sul collo. Concordano quotidianamente con noi ogni azione difensiva e ci sostengono moralmente. E non è poca cosa. Ci addolora, in questo particolare momento d'attesa, la scomparsa di tanti ricorrenti. Le telefonate dei familiari superstiti sono per noi motivo di estrema rabbia nei confronti di una giustizia pigra e ottusa che ha reso aleatorio un diritto costituzionalmente garantito. Ce la dovremo fare anche per loro".